# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

# CORTE FEDERALE D'APPELLO SEZIONI UNITE

# COMUNICATO UFFICIALE N.109/CFA (2016/2017)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 22 febbraio 2017, ha adottatole seguenti decisioni:

## **I COLLEGIO**

Prof. Sergio Santoro – Presidente; Prof. Paolo Cirillo, Avv. Maurizio Greco, Prof. Mauro Sferrazza, Dott. Roberto Caponigro–Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO SIG. VINCENZO EUSTACHIO MONTEMURRO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 18 E AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS COMMA 1 E 8, COMMI 1, 2 E 4 C.G.S., IN RELAZIONE ART. 21, COMMI 2 E 3 DELLE NOIF E ALL'ART. 19 DELLO STATUTO FEDERALE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 3667/705PF15-16 GT/SDS DELL'11.10.2016 (FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ AS VARESE 1910 SPA)(Delibera del Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 44 del 21.12.2016)

La C.F.A.,in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Vincenzo Eustacchio Montemurro, riduce la sanzione dell'inibizione a mesi 6 e l'ammenda a €5.000. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO SIG. ANTONIO ROSATI AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 24 E AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL' ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 19 DELLO STATUTO FEDERALE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 3667/705PF15-16 GT/SDS DELL'11.10.2016 (FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ AS VARESE 1910 SPA)(Delibera del Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 44 del 21.12.2016)

La C.F.A., letta l'istanza di rinvio della trattazione del ricorso presentato dal sig. Antonio Rosati;

- tenuto conto dei principi del giusto processo applicabili anche ai procedimenti disciplinari sportivi;
- ritenute esistenti legittime esigenze difensive;
- considerata la ricorrenza di ragioni di economia processuale;
- visto l'art. 38, comma 5 let. c) e d) del Codice di Giustizia Sportiva del C.O.N.I.;
- sentito il rappresentante della Procura Federale, che non si è opposto alla richiesta di differimento:

# DISPONE

il differimento dell'udienza alla seduta del 23.3.2017 alle ore 15.00; SOSPENDE la decorrenza dei termini di estinzione del presente procedimento disciplinare e, in particolare, di quelli di cui all'art. 34 bis, comma 2 C.G.S..

La pubblicazione della presente vale quale avviso di convocazione delle parti.

- 3. RICORSO SIG. NICOLA LAURENZA AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 15 E AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE;
- ART. 1 BIS, COMMI 1, DEL CGS, IN RELAZIONE ALL'ART. 21, COMMI 2 E 3, DELLE NOIF E ALL'ART. 19 DELLO STATUTO DELLA F.I.G.C.;
- ART. 1 BIS, COMMA 5, DEL CGS;
- ART. 1 BIS, COMMA 1, DEL CGS IN RELAZIONE ALL'ART. 8, COMMI 1, 2 E 4, DEL CGS:
- ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL CGS, IN RELAZIONE ALL'ART. 37, COMMA 1, DELLE NOIF,

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 3667/705PF15-16 GT/SDS DELL'11.10.2016 (FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ AS VARESE 1910 SPA) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 44 del 21.12.2016)

La C.F.A.,in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Nicola Laurenza,riduce la sanzione dell'inibizione a mesi 12 e l'ammenda a €5.000. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IRRICEVIBILITÀ DEL PROPRIO DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DEL SIG. CHERUBINI MASSIMO, CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DELL'A.C. SIENA SRL DAL 28.10.2010 AL 20.1.2014, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 21 NOIF E DELL'ART. 19 DELLO STATUTO DELLA FIGC – NOTA 2886/704 PF 15-16 GT/SDS DEL 21.09.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 35/TFN del 30.11.2016)

La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

5. RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ U.S. LATINA CALCIO SRL DAGLI ADDEBITI CONTESTATI SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., E A TITOLO DI RESPONSABILITÀ PROPRIA PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 10 COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 85, LETTERA B), PARAGRAFO VI E VII DELLE N.O.I.F. - NOTA N. 241/1221 PF15-16 SP/BLP DEL 5.7.2016 - NOTA N. 242/1222 PF15-16 SP/BLP DEL 5.7.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 46/TFN del 16.01.2017)

Decisione riservata.

### **II COLLEGIO**

Prof. Sergio Santoro – Presidente; Prof. Paolo Cirillo, Avv. Maurizio Greco, Prof. Mauro Sferrazza, Avv. Mario Zoppellari– Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

6. RICORSO SIG. JOSEPH TACOPINA AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER GIORNI 20 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE

- NOTA N. 5377/198 PF16-17 GP/GT/MG DEL 18.11.2016 (DELIBERA DEL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE SEZIONE DISCIPLINARE COM. UFF. N. 51 DEL 3.2.2017)
- 7. RICORSO VENEZIA FC SRLAVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 8.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA N. 5377/198 PF16-17 GP/GT/MG DEL 18.11.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 51 del 3.2.2017)

La C.F.A.,riuniti preliminarmente i ricorsi n. 6 e 7 come sopra proposti dal sig. Joseph Tacopina e dalla società Venezia FC srl di Venezia li accoglie e annulla le sanzioni inflitte. Dispone restituirsi le tasse reclamo.

#### III COLLEGIO

Prof. Sergio Santoro – Presidente; Prof. Paolo Cirillo, Avv. Maurizio Greco, Avv. Prof. Mauro Sferrazza, Dott. Luigi Caso – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

8. RICHIESTA DI RIABILITAZIONE DEL SIG. MILCO PETRIOLI AI SENSI DELL'ART. 26 C.G.S.

La C.F.A., in accoglimento della richiesta come sopra proposta dal sig. MilcoPetrioliconcede la riabilitazione.

9. RICHIESTA DI RIABILITAZIONE DEL SIG. ANTONINO MALLAMACI AI SENSI DELL'ART. 26 C.G.S.

La C.F.A., in accoglimento della richiesta come sopra proposta dal sig. Antonino Mallamaciconcede la riabilitazione.

	IL PRESIDENTE
Se	ergio Santoro

### Pubblicato in Roma il 22 febbraio 2017

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Carlo Tavecchio